REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Opposizione a p.d.a; art. 33 CCII

Dott. Massimo Ferro	Presidente
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Ud. 9/10/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. al n. 8890/2024 R.G. r.g. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-**ricorrente**-

contro

Liquidazione Giudiziale impresa individuale [redacted] in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted].

-**controricorrente**-

nonché contro

[redacted]

-**intimato**-

avverso la avverso la sentenza n. 356/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 29/02/2024;

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore.

FATTI DI CAUSA

1.Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Ancona in data 21/06/2023 [redacted] chiedeva dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della ditta [redacted] rivendicando di essere creditore dell'importo di € 7.842,59 a titolo di TFR al lordo Irpef, oltre ulteriori spese ed interessi.

2. Il Tribunale di Ancona, in assenza dell'istante [redacted] e dell'odierno ricorrente, emetteva sentenza n. 92/2023 del 26/09/2023, pubblicata il 09/10/2023 con la quale dichiarava "l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [redacted]

3. L'odierno ricorrente proponeva avanti la Corte di Appello di Ancona reclamo ex art. 51 CCII chiedendo che fosse dichiarata inammissibile o comunque estinto con qualsiasi formula l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale; in subordine, il rigetto della stessa per insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione. Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio il dott. [redacted] quale liquidatore giudiziale pro tempore della procedura di liquidazione giudiziale in danno della ditta individuale [redacted]

3. In data 28/02/2024 e con pubblicazione il 29/02/2024, la Corte di Appello di Ancona ha emesso la sentenza n. 356/2024, con la quale - nel rigettare il reclamo - ha osservato, per quanto qui ancora rileva, che il ricorrente non aveva provato e neanche allegato l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese ovvero del presupposto necessario affinchè potesse configurarsi la cessazione dell'attività.

4. La sentenza, pubblicata il 29/02/2024, è stata impugnata da [redacted] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Liquidazione Giudiziale impresa individuale [redacted] ha resistito con controricorso.

[redacted] intimato, non ha svolto difese.

5. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., essendone stati ravvisati profili di inammissibilità.

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

Il ricorrente ha proposto istanza di decisione. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 33, co. 1, CCII in correlazione con l'art. 2495 c.c., per avere la corte d'appello negato l'invocata inammissibilità della procedura di liquidazione giudiziale dichiarata il 26.9.2023 per decorso del termine annuale ex art. 33 CCII, sull'assunto che in realtà la cancellazione non sarebbe presupposto necessario, non essendo nemmeno menzionata nel primo comma dell'art. 33 CCII, che fa riferimento solo alla cessazione dell'attività.

2.Con il secondo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato che il trasferimento d'azienda del 14.1.2022 aveva comportato la «perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata» ("autotrasporti merce conto terzi") e di conseguenza avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 2, co.1, d.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004, la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese.

2.1 Le censure sono inammissibili, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all'art. 380 bis c.p.c., qui riprese e che la Corte ritiene del tutto condivisibili e fa proprie.

2.2 Gli assunti si infrangono sul dato normativo dell'art. 33 CCII (letto solo parzialmente dal ricorrente), il quale stabilisce chiaramente, in continuità con il pregresso regime dell'art. 10 l.fall.: - che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (primo comma); - che per tutti gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese o, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione (secondo comma); che peraltro, in caso di impresa individuale o di avvenuta cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi, il creditore e il pubblico

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

ministero possono dimostrare che l'effettiva cessazione dell'attività è successiva alla cancellazione (terzo comma).

È dunque evidente che se, come accertato dai giudici di merito, il ricorrente «non ha provato, ed invero nemmeno allegato, l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese», in assenza di cancellazione (pacificamente non chiesta né disposta d'ufficio), non si pone nemmeno la questione del decorso del termine annuale.

Ciò esclude la rilevanza anche del secondo motivo, rispetto al quale il controricorrente ha fondatamente eccepito l'inammissibilità per avere il debitore proseguito la sua attività d'impresa con l'esercizio dell'altro ramo di attività della ditta individuale risultante dagli atti camerali (codice Ateco "43.12 – preparazione edile di cantieri"), con la conseguente permanenza dell'iscrizione al Registro imprese.

Merita infine richiamare il consolidato indirizzo nomofilattico, ribadito anche in costanza di Codice della crisi d'impresa, in base al quale:

i) il termine annuale ex art. 10 l.fall. decorre indefettibilmente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 23271/2023 e 19280/2023, per l'impresa individuale; cfr. Cass. 32659/2021, 17377/2020, 33349/2018, 5520/2017, 24549/2016, 15346/2016, 8092/2016, 10105/2014), poiché solo da quel momento i terzi possono avere formale conoscenza della cessazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del proprio debitore (Cass. 8092/2016, 27288/2018, 12815/2019, 31368/2022);

ii) l'art. 10 l.fall., cui sostanzialmente corrisponde l'art. 33 CCII, nel prevedere la possibilità solo per il creditore e il P.M., ma non anche per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una data di effettiva cessazione dell'attività anteriore a quella della cancellazione, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (Cass. 27288/2018, 24431/2011; conf. Cass. 19280/2023, 21241/2023);

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

iii) la cancellazione dal registro delle imprese è un atto formale, non realizzabile per *facta concludentia*, attesa la necessità di coniugare le istanze dell'imprenditore con le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di pubblicità sottesi alle formalità richieste anche agli imprenditori individuali che esercitano attività di impresa ex art. 2082 c.c.;

iv) il sistema concorsuale, ammettendo (entro un anno dalla cancellazione) la fallibilità dell'impresa cessata, mira ad evitare, per un verso, che la condotta del debitore possa vanificare le aspettative dei creditori – provocando, con la dissoluzione dell'impresa, quella della loro garanzia – e, per altro verso, un'indefinita incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti giuridici coinvolti (Cass. 14414/2024, in motivazione; cfr. Cass. 23174/2020, 10302/2020), e dunque a tutelare i principi di protezione effettiva delle ragioni dei creditori, di certezza dei traffici giuridici e dell'apparenza, che sottendono le regole codicistiche sulla pubblicità degli eventi costitutivi, modificativi ed estintivi dei soggetti imprenditoriali.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall'art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c..

La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 10.000, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; condanna il ricorrente a pagare l'importo di € 10.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente a pagare l'importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 9.10.2026

Il Presidente
Massimo Ferro

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c